Il punto di pratica professionale

Lavoratori stagionali extracomunitari: prime quote d'ingresso per l'anno 2010

a cura di Alessandro Millo – Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena[1]

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2010, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2010*, che determina la programmazione transitoria delle quote d'ingresso dei lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla U.E., per motivi di lavoro stagionale, di lavoro autonomo e nell'ambito di progetti speciali di formazione all'estero approvati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.*

Le quote d'ingresso disponibili sono complessivamente 86.000, di cui 80.000 riservate a lavoratori stagionali provenienti da Albania, Bangladesh, Bosnia, Croazia, Egitto, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Tunisia, Pakistan, Serbia, Sri Lanka ed Ucraina o che comunque siano stati titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli ultimi tre anni.
La ripartizione delle quote disponibili fra le diverse province interessate è stata disposta dal Ministero del lavoro, con la circolare n.14/10.
Le 4.000 quote d'ingresso, anch'esse ripartite fra le diverse province secondo le tabelle allegate alla citata circolare ministeriale n.14/10, sono riservate ai lavoratori autonomi appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana;
- liberi professionisti;
- soci e amministratori di società non cooperative (costituite da almeno tre anni, secondo quanto dispone l'art.39 del DPR n.394/99);
- artisti di chiara fama internazionale ed alta qualificazione professionale;
- artigiani provenienti da Paesi che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Fra questi ultimi sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici in attuazione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione sottoscritto tra Italia e Libia il 30 agosto 2008.
All'interno di tale quota sono inoltre ammesse fino a 1.500 conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo, ai sensi dell'art.39 del DPR n.394/99 (Regolamento in materia di immigrazione).
Le 2˙000 quote d'ingresso riservate a lavoratori stranieri che hanno partecipato a corsi di formazione professionale ed istruzione all'estero, ai sensi dell'art.23 del Testo unico in materia di immigrazione, verranno ripartite di volta in volta in relazione alle necessità.

[1] Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione Pubblica di appartenenza.

Le istanze **possono essere presentate esclusivamente per via telematica**, seguendo le istruzioni reperibili sul sito *internet* del Ministero dell'Interno (https://nullaostalavoro.interno.it), dalle ore 8:00 del 21 aprile, fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2010 (come chiarito dalla circolare diramata dal Ministero dell'Interno il 19 aprile 2010, prot. n.2699).

Prima di esaminare nel dettaglio le modalità di presentazione delle istanze e le procedure d'ingresso in Italia nell'ambito delle varie categorie di quote, è opportuno premettere che esse riguardano esclusivamente l'assunzione di lavoratori sprovvisti del permesso di soggiorno e, quindi, residenti all'estero, e non l'assunzione dei moltissimi lavoratori stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia in virtù di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per altri motivi che consentono l'assunzione (lavoro autonomo, ricongiungimento familiare, motivi umanitari ecc…). Questi potranno essere semplicemente assunti con gli stessi adempimenti previsti per i lavoratori italiani e l'ulteriore obbligo di trasmettere alla Prefettura il contratto di soggiorno e di comunicare alla Questura l'alloggio eventualmente fornito al lavoratore straniero (a norma dell'art.7 del Testo unico e dell'art.36 del Regolamento in materia di immigrazione).

La procedura d'ingresso per lavoro stagionale

Come di consueto, le domande di nulla-osta al lavoro stagionale dovranno essere presentate per via telematica, anche tramite le associazioni di categoria firmatarie del protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'Interno, le quali potranno continuare ad utilizzare le credenziali di accesso già fornite in precedenza. Il protocollo è comunque aperto all'adesione anche da parte di altre associazioni interessate (Ministero dell'Interno, nota 19 aprile 2010).

Una volta confermata la registrazione sul sito del Ministero dell'Interno, sarà possibile scaricare sul proprio *computer* la modulistica appositamente predisposta per presentare le richieste di nulla osta al lavoro stagionale (modello 'C-STAG'), da compilare ed inviare telematicamente utilizzando il programma appositamente predisposto e scaricabile anch'esso dal sito *internet*, seguendo le istruzioni pubblicate nel "manuale utente".

Le istanze compilate possono essere conservate ed inviate successivamente, previa apposizione del codice identificativo della marca da bollo "telematica", fornito dai rivenditori autorizzati. Il sistema consente anche l'invio contestuale di più istanze in sequenza automatica.

La domanda può essere presentata da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante e va indirizzata allo Sportello unico competente per il luogo dove si svolgerà il rapporto di lavoro o, in alternativa, a quello del luogo dove ha la residenza il datore di lavoro o dove ha sede legale l'impresa. Questi ultimi, tuttavia, si limiteranno a trasmettere l'istanza all'ufficio del luogo di lavoro, che rimane l'unico effettivamente abilitato a rilasciare il provvedimento (art.30-*bis*, co.7 del DPR n.394/99).

A norma dell'art.30-*bis* del DPR n.394/99, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato contiene:

- le complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere, comprensive della residenza all'estero;
- l'impegno ad assicurare un trattamento retributivo ed assicurativo conforme a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, senza necessità di specificare l'esatto importo della retribuzione (come avveniva in precedenza).

La domanda contiene inoltre:

- l'autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
- l'autocertificazione dei dati fiscali e previdenziali necessari a comprovare la capacità economica ed occupazionale del datore di lavoro;
- la proposta di contratto di soggiorno, che per lavoro stagionale deve avere una durata non inferiore a venti giorni e non superiore a nove mesi (art.38 del DPR n.394/99). **Esso costituisce il presupposto indefettibile per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dopo la riforma "Bossi-Fini"** (art.5-bis del Testo unico ed art.8-bis del Regolamento) **e deve assicurare**:
  - un'offerta di lavoro con un orario non inferiore a venti ore settimanali ed una retribuzione non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi e comunque non inferiore all'importo dell'assegno sociale;
  - la garanzia per il lavoratore della disponibilità di un alloggio idoneo secondo i parametri minimi previsti per l'edilizia residenziale pubblica o i requisiti di abitabilità ed idoneità igienico-sanitaria;
  - l'impegno nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio per il ritorno del lavoratore nel suo Paese, ad esempio nel caso in cui il datore di lavoro non proceda effettivamente all'assunzione del lavoratore, dopo che questi ha fatto il suo ingresso in Italia (salve eventuali responsabilità penali).

Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, tale decurtazione dovrà essere espressamente prevista e quantificata nella proposta di contratto di soggiorno e non potrà comunque essere superiore ad un terzo della retribuzione offerta al lavoratore, pena il rigetto dell'istanza di nulla-osta al lavoro (art.30-*bis*, co.4, del D.Lgs. n.286/98).

Naturalmente, non potrà essere ammessa nessuna decurtazione a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'alloggio, con riferimento a quei rapporti di lavoro per i quali la contrattazione collettiva preveda nel trattamento economico a anche il diritto del lavoratore a fruire di un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro (come nel caso dei braccianti agricoli).

Ricevuta l'istanza, lo Sportello unico per l'immigrazione innanzitutto ne verifica la completezza formale e ne chiede la rettifica o l'integrazione qualora riscontri irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità (art.71 del DPR n.445/00).

Quindi provvede ad acquisire telematicamente il necessario parere da parte della Questura, in merito all'assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, quali precedenti espulsioni o reati di particolare rilevanza, nonché da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, in merito alla disponibilità di quote d'ingresso e alla capacità economica ed occupazionale del datore di lavoro.

Per l'assunzione di un lavoratore domestico, ad esempio, le istruzioni ministeriali richiedono la dimostrazione di un reddito non inferiore al doppio del costo del lavoro derivante dall'assunzione, che può risultare anche dal cumulo dei redditi dei familiari più stretti del datore di lavoro, anche se non conviventi (parenti di primo grado o comunque tenuti all'assistenza: mod. 'A-DOM', nota 24).

Lo Sportello unico richiede quindi all'Agenzia delle Entrate, sempre in via telematica, l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio allo straniero, qualora non ne sia già provvisto, che in seguito sarà annullato se il procedimento non si dovesse concludere

regolarmente, con l'ingresso in Italia e la sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore (artt.31 e 35 del Regolamento).
Trattandosi di ingressi per lavoro stagionale, non verrà espletata la ricerca al Centro per l'impiego di lavoratori disponibili, italiani o stranieri, iscritti negli elenchi dei disoccupati, così come nei casi particolari d'ingresso previsti dall'art.27 del Testo Unico, con l'eccezione degli interpreti e degli infermieri (artt.38 e 40 del Regolamento).
All'esito del procedimento (che a norma di legge dovrebbe concludersi entro 40 giorni), il datore di lavoro verrà convocato presso lo Sportello unico per l'immigrazione, al fine di ritirare il nulla-osta al lavoro e, contestualmente, sottoscrivere il contratto di soggiorno; in tale occasione il funzionario verificherà la corrispondenza fra quanto dichiarato nell'istanza telematica e quanto effettivamente voluto e documentato dal diretto interessato.
Entro il termine di validità del nulla-osta, di sei mesi, il cittadino straniero dovrà presentarsi per chiedere il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato all'Ambasciata o del Consolato italiano nel suo Paese, al quale viene trasmessa notizia del rilascio del nulla-osta direttamente dallo Sportello unico, attraverso la rete informatica ministeriale, anche per evitare possibili contraffazioni. Il termine per il rilascio del visto d'ingresso è (o dovrebbe essere) di 30 giorni.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve presentarsi presso lo Sportello unico per l'immigrazione per sottoscrivere a sua volta il contratto di soggiorno per accettazione e richiedere il permesso di soggiorno. In tale occasione riceverà il *kit* contenente la richiesta del permesso di soggiorno precompilata a cura degli addetti dell'ufficio, da spedire alla Questura tramite gli uffici postali abilitati "Sportello amico".

Il possesso della ricevuta postale abilita il datore di lavoro ed il lavoratore straniero ad avviare l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato l'ingresso in Italia, come chiarito con una direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007.

Presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro autonomo
Come di consueto, **le istanze di nulla osta al lavoro autonomo dovranno essere presentate alla Camera di commercio ed ai competenti Ordini o Albi professionali** (qualora si tratti di attività protette) **e non allo Sportello unico per l'immigrazione, che in tale ambito si occupa soltanto delle richieste di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale, come prevedono l'art.26 del Testo unico e l'art.39 del Regolamento di attuazione**.
Difatti, il cittadino straniero residente in un Paese non appartenente alla U.E., che intende svolgere nel territorio italiano un'attività di lavoro autonomo, deve richiedere alla Camera di commercio l'attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti all'esercizio di tale attività e comunque non inferiori all'importo dell'assegno sociale (art.39, DPR n.394/99).
Il lavoratore non appartenente all'Unione Europea deve comunque dimostrare di disporre di un alloggio idoneo e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (art.26, D.Lgs. n.286/98).
Qualora l'attività di lavoro autonomo richieda il possesso di un'autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia o altro adempimento amministrativo, il cittadino straniero deve munirsi della dichiarazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa, in data non anteriore a

tre mesi, attestante la non sussistenza di motivi ostativi all'esercizio di tale attività professionale.

Tali attestazioni possono essere rilasciate anche a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, purché costituite da almeno tre anni (art.39, DPR n.394/99).

Presentando la suddetta documentazione, l'interessato deve quindi richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio all'ingresso per lavoro autonomo (entro 20 giorni), da presentare poi alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel suo Paese, per ottenere il visto d'ingresso per lavoro autonomo (entro 120 giorni), da esibire per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo da parte della Questura, che dovrà essere richiesto entro otto giorni dall'ingresso in Italia, utilizzando l'apposito *kit* distribuito presso gli uffici postali abilitati "Sportello amico".
Naturalmente, trovandosi ancora all'estero, il cittadino straniero può effettuare tutti gli adempimenti in Italia tramite un procuratore appositamente delegato.

Presentazione delle istanze di conversione del permesso di soggiorno
Considerate la disponibilità di quote solo per lavoro autonomo, potranno essere presentate soltanto richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio e formazione professionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.26 del Testo unico e dell'art.39 del Regolamento di attuazione.
La domanda va inoltrata per via telematica, utilizzando la modulistica reperibile sul sito del Ministero dell'interno "mod.Z", allo Sportello unico per l'immigrazione del luogo di residenza del lavoratore straniero, indipendentemente dal luogo di lavoro, come chiarito dalla circolare ministeriale n.1/08.
Nei limiti delle quote disponibili, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per l'immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale occasione viene informato della data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno presso la Questura (come si legge nelle istruzioni reperibili sul sito www.interno.it).
In proposito si rammenta che, anche prima dell'accoglimento della richiesta di conversione, il permesso di soggiorno per studio o formazione consente di svolgere una limitata attività lavorativa (non solo di lavoro subordinato, secondo il parere del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2009, prot. n.490) fino a venti ore settimanali, anche cumulabili entro il limite massimo di 1.040 ore annue.

Presentazione delle istanze di nulla-osta al lavoro per progetti speciali
Le istanze di nulla-osta al lavoro nell'ambito delle quote riservate ai lavoratori stranieri che abbiano partecipato a corsi di formazione all'estero, autorizzati dal Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione ai sensi dell'art.23 del Testo unico in materia di immigrazione, vanno presentate anch'esse per via telematica, attraverso il sito del Ministero dell'interno, utilizzando l'apposito modello 'B-PS'.
La procedura di rilascio del nulla-osta al lavoro, del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno è analoga a quella già illustrata per il lavoro stagionale.

Conclusioni
In conclusione, sia consentito osservare che ancora una volta si conferma la grande disponibilità di quote per lavoro stagionale, aumentata dal 2002 al 2010 da 63.000 ad 80.000, nonostante l'ingresso nell'Unione Europea di diversi Paesi dai quali affluivano

molti lavoratori stagionali (si pensi alla Polonia, alla Romania ed alla Bulgaria), che oggi possono entrare liberamente nel nostro Paese e che ancora vengono assunti ad ogni stagione, senza necessità di nulla-osta, né di quote, per cui ci si sarebbe aspettata una riduzione del numero delle istanze di lavoro stagionale o perlomeno di quelle "genuine".
In questo quadro, non può non far riflettere la circostanza che neppure una quota sia stata assegnata all'intera regione della Calabria, recentemente assunta agli onori della cronaca per i noti fatti di Rosarno. Chi raccoglierà quest'anno i prodotti di quella terra?

Il punto di pratica professionale

Dirigenti di aziende industriali tra Inps e Inpdai

a cura di Giuseppe Rodà – Esperto in materia previdenziale

Il trattamento previdenziale (contribuzione e pensioni) dei dirigenti di aziende industriali che, per anni, hanno indossato la "casacca previdenziale Inpdai" si presenta complesso e articolato dopo la confluenza dell'Inpdai nell'Inps.
L'articolo 42 della L. n.289/02 (Finanziaria 2003) ha, infatti, soppresso, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'Inpdai, costituito nel lontano 1953 con la L. n.967 del 27 dicembre, con il conseguente trasferimento all'Inps di tutte le strutture e funzioni. Questo significa che l'Inps è subentrato nei rapporti attivi e passivi dell'Inpdai e che i dirigenti titolari di posizione assicurativa e i pensionati risultano, sempre dal 1° gennaio 2003, automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in un'evidenza contabile separata.
A seguito di tale passaggio di competenze, l'Inps ha determinato uno speciale meccanismo di liquidazione delle pensioni "retributive", basato essenzialmente sulle seguenti due quote di pensione (circolare Inps n.83 del 24 aprile 2003):

1. una prima quota corrispondente alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo previsto dall'art.3, co.7, del D.Lgs. n.181 del 24 aprile 1997 (normativa dell'*ex* Inpdai);

2. l'altra quota di pensione corrispondente ai contributi riferiti ai periodi dal 1° gennaio 2003 fino al mese precedente la decorrenza della pensione, tenendo conto, per il calcolo della retribuzione pensionabile, delle norme in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (normativa Inps).

Contribuzione
Vale la pena di passare in rassegna alcune specificità relative al versante contributivo.
Tra le innovazioni più significative connesse alla confluenza dell'Inpdai nell'Inps vanno segnalate quelle che riguardano l'eliminazione del massimale sul piano del versamento dei contributi previdenziali e l'eliminazione, in caso di assunzione, della particolare procedura che veniva attivata presso l'*ex* Inpdai: dal 1° gennaio 2003, infatti, il dirigente assunto viene trattato dall'Inps come tutti gli altri lavoratori (dall'operaio al dirigente). Le modalità Inps si applicano non solo per l'assunzione dei dirigenti di prima nomina, ma anche per quei dirigenti, già in possesso di posizione contributiva all'Inpdai, che vengono eventualmente assunti, dal 1° gennaio 2003, dopo aver cessato in precedenza l'attività dirigenziale presso un'azienda industriale.
Va notato che l'aliquota contributiva di finanziamento per l'Ivs (pensione) per i dirigenti industriali iscritti alla evidenza contabile separata, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), è quella già stabilita per l'Inpdai, armonizzata con il D.Lgs. n.181/97. Per i dirigenti assunti dal 1° gennaio 2003, iscritti al Fpld, **si applica l'aliquota Ivs in vigore in questo Fpld** (si veda la circolare Inps n.23 del 3 febbraio 2003).